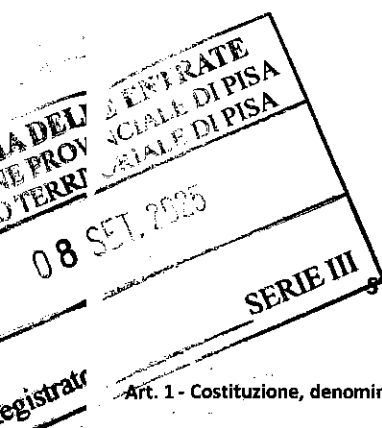




associazione Casa della Città Leopolda
Ph. +3905021531 - www.leopolda.it - info@leopolda.it

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

Art. 1 - Costituzione, denominazione, natura giuridica, durata e sede legale

1. La Casa della Città Leopolda APS è un'associazione di secondo livello, senza finalità di lucro, libera e indipendente, costituita nel 1999 per contribuire alla crescita culturale e democratica della società e al sostegno del tessuto associativo. Essa opera ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato. Essa ha sede nel comune di Pisa.

Art. 2 - Oggetto sociale

1. L'associazione promuove attività e progetti per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori della cultura, delle arti dello spettacolo ivi compresa la promozione del teatro e della cultura musicale in tutte le sue forme, delle politiche giovanili, della solidarietà e dell'innovazione sociale, delle politiche europee, dell'ambiente, della promozione turistica, della valorizzazione delle produzioni agroalimentari e della formazione. La sua linfa vitale è alimentata da una struttura di progettazione condivisa, ideata con l'obiettivo di mettere le potenzialità espresse dal tessuto associativo al servizio della collettività.
2. L'associazione opera nei seguenti ambiti di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge n. 328 del 8 novembre 2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e alla Legge n. 112 del 22 giugno 2016 e successive modificazioni;
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge n. 53 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge n. 281 del 14 agosto 1991;
 - d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni;
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - h) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
 - i) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 141 del 18 agosto 2015 e successive modificazioni;
 - j) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - k) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 attività integrative, secondarie e strumentali a quelle indicate nel precedente comma, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente in materia. La loro individuazione è effettuata con delibera dell'Ufficio di Presidenza. L'associazione può inoltre reperire spazi e impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Art. 3 - Soggetti associativi aderenti

1. L'adesione alla Casa della Città Leopolda è libera per ogni tipo di associazione di promozione sociale o volontariato senza scopo di lucro, costituita da almeno due anni, avente sede legale oppure operativa nella provincia di Pisa, che condivida i principi espressi dalla Costituzione Italiana.

MSL

efugrid P

DELLA
PROVINCIA
TERRITORIO
08 SET
strato
SERIE III



associazione Casa della Città Leopolda
Ph. +3905021531 - www.leopolda.it - info@leopolda.it

2. La richiesta di adesione va indirizzata in forma scritta al Presidente, che la sottopone al vaglio dell'Ufficio di Presidenza nella prima riunione di quest'ultimo, comunque entro 30 giorni dalla sua presentazione.
3. L'Ufficio di Presidenza decide in merito con delibera motivata in caso di non approvazione della domanda. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'associazione richiedente e annotata nel libro degli associati entro 30 giorni dalla sua adozione. Contro il rifiuto di ammissione il soggetto richiedente può presentare appello entro 30 giorni all'Assemblea dell'associazione, che emetterà motivata sentenza in occasione della prima riunione in programma.
4. L'adesione all'associazione ha carattere permanente e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Non sono pertanto ammesse adesioni collegate a criteri di ammissione limitativi di diritti o a termine.
5. L'adesione alla Casa della Città Leopolda comporta l'accettazione delle finalità, degli obiettivi e dei programmi approvati dall'Assemblea degli aderenti. Le associazioni aderenti sono tenute a osservare lo Statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare la quota associativa annuale.
6. Alle associazioni aderenti sono riconosciuti pari diritti, che esercitano nel rispetto delle norme dello Statuto e dei regolamenti. In particolare, le associazioni possono:
 - a) partecipare alle attività associative;
 - b) concorrere all'elaborazione e approvare il programma delle attività;
 - c) esprimere il proprio voto in Assemblea;
 - d) eleggere gli organi sociali e candidarsi alle cariche associative;
 - e) essere informati sulle attività dell'associazione e controllare il loro andamento;
 - f) prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali
 - g) frequentare i locali in uso all'associazione;
7. L'Assemblea stabilisce annualmente la quota di adesione che i soci sono tenuti a versare al momento dell'adesione iniziale e nei successivi esercizi.
8. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
9. La dichiarazione di recesso dalla carica di associato deve essere comunicata in forma scritta all'Ufficio di Presidenza, il quale dovrà adottare una delibera di accettazione da comunicare in forma scritta all'associazione recedente entro 30 giorni dalla sua adozione. La dichiarazione di recesso ha effetto dopo 30 giorni dalla suddetta comunicazione.
10. L'Assemblea può disporre con voto segreto l'esclusione di un associato in presenza di significative violazioni dei principi e dei valori fondativi dell'associazione, dello Statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi sociali o di comportamenti che abbiano arrecato danni di natura patrimoniale o morale all'associazione. L'Assemblea si esprime con voto segreto dopo aver ascoltato o preso in esame le giustificazioni prodotte dal soggetto coinvolto. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata all'associazione esclusa entro 30 giorni dalla sua adozione.

Art. 5 - Organi sociali

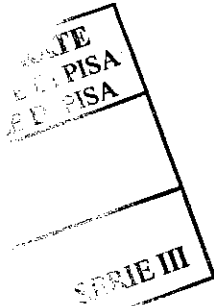
1. Gli organi sociali della Casa della Città Leopolda sono l'Assemblea degli aderenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario, l'Ufficio di Presidenza, il Collegio dei Garanti e il Sindaco Revisore.

Art. 6 - Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea degli aderenti rappresenta l'organo di base della Casa della Città Leopolda. Il suo compito principale è quello di tracciare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione.
2. L'Assemblea è costituita da tutti i soggetti associativi aderenti all'associazione.
3. L'Assemblea approva entro il 31 dicembre di ogni anno il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo. L'Assemblea approva entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale la relazione sulle attività svolte e il bilancio consuntivo.

Handwritten signature: Giuseppe P. M. M. M.

ELLE I
ROVINC
RITOR
8 SET



casa della città
leopolda

associazione Casa della Città Leopolda
Ph. +3905021531 - www.leopolda.it - info@leopolda.it

4. L'Assemblea elegge al proprio interno il Presidente e gli altri 4 membri dell'Ufficio di Presidenza. I membri dell'Ufficio devono appartenere a 5 diversi soggetti aderenti.
5. Hanno diritto al voto in Assemblea i rappresentanti dei soggetti aderenti alla Casa della Città Leopolda nel numero di un rappresentante per ogni soggetto aderente. Le decisioni sono adottate con la maggioranza relativa dei presenti.
6. I rappresentanti dei soggetti aderenti sono indicati al momento dell'adesione all'associazione. Essi possono essere variati con semplice comunicazione. I rappresentanti possono delegare la rappresentanza ad altri membri appartenenti allo stesso soggetto aderente o al rappresentante di un altro soggetto aderente, nel limite massimo di 2 deleghe ciascuno.
7. L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno dal Presidente con un preavviso minimo di sette giorni. Può essere convocata anche da un terzo degli aderenti all'associazione. La convocazione può avvenire tramite lettera, posta elettronica certificata o posta elettronica semplice con ricevuta di avvenuta ricezione.
8. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soggetti aderenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti.
9. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto.

Art. 7 - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Casa della Città Leopolda, compie tutti gli atti che impegnano l'associazione verso l'esterno, convoca e presiede l'Assemblea degli aderenti, convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza, vigila sull'applicazione dello Statuto e sul rispetto delle competenze degli organi statutari, verifica l'osservanza dei regolamenti, sottoscrive gli atti amministrativi, economici e giuridici compiuti dalla Casa della Città Leopolda, e svolge le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'Assemblea degli aderenti e dalle norme regolamentari e provvede alla loro attuazione.
2. Il Vicepresidente ha compiti vicari rispetto al Presidente, da cui può ricevere deleghe specifiche. Il Vicepresidente è nominato dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente.

Art. 8 - Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza svolge i compiti di coordinamento, programmazione, progettazione e controllo delle attività della Casa della Città Leopolda.
2. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente da 4 rappresentanti eletti dall'Assemblea degli aderenti. L'Ufficio dura in carica tre anni.
3. L'Ufficio di Presidenza può assegnare incarichi specifici ai propri componenti. Definisce inoltre l'organizzazione interna dell'associazione, ivi compresa l'eventuale nomina di un direttore o di un coordinatore delle attività. Al coordinatore può essere assegnata la rappresentanza legale dell'associazione e la sottoscrizione degli atti amministrativi, economici e giuridici.
4. L'Ufficio si riunisce almeno mensilmente, è convocato dal Presidente tramite lettera, posta elettronica o fonogramma. Può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno 2 membri.
5. L'assenza ingiustificata alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza per 5 sedute consecutive comporta la decadenza dall'Ufficio stesso.
6. L'Ufficio di Presidenza redige, prendendo in considerazione le proposte provenienti dai soggetti aderenti, il programma delle attività e il bilancio di previsione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea di cui all'art. 6 comma 3.
7. L'Ufficio di Presidenza redige la relazione sulle attività svolte e il bilancio consuntivo almeno 10 giorni prima dell'Assemblea di cui all'art. 6 comma 3.
8. In sede di approvazione del bilancio preventivo l'Assemblea può stabilire eventuali compensi da corrispondere ai membri dell'Ufficio di Presidenza come indennità di funzione o gettone di presenza. Qualora ai membri dell'Ufficio di Presidenza siano

msm

Giorgio P.

affidate delle funzioni operative, l'Assemblea può accordare una retribuzione accessoria compatibile con le risorse complessivamente disponibili.

Art. 9 - Gruppi di lavoro

1. L'Associazione promuove la costituzione dei gruppi di lavoro come spazio di partecipazione attiva dove costruire le attività dell'associazione e sviluppare approfondimenti e discussioni su temi di comune interesse.
2. La partecipazione ai gruppi di lavoro è aperta alle associazioni aderenti, alle associazioni non aderenti, ai gruppi informali e ai singoli cittadini. Ciascun gruppo di lavoro si organizza autonomamente nei modi che ritiene più adatti per lo svolgimento dei propri compiti.
3. I gruppi di lavoro nominano un coordinatore. Ogni coordinatore convoca e presiede le riunioni del proprio gruppo, promuove la più ampia partecipazione nei lavori, cura i rapporti con gli altri coordinatori e l'Ufficio di Presidenza.

Art. 10 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo e revisione costituisce l'organo di garanzia dell'associazione. È composto da 3 membri eletti dall'Assemblea degli aderenti. Ad essi si applica l'art. 2.399 del Codice civile. L'Assemblea può decidere se rendere il Collegio a una carica monocratica. I membri del Collegio devono appartenere a soggetti aderenti non coincidenti con i soggetti aderenti a cui appartengono i membri dell'Ufficio di Presidenza.
2. L'Organo di controllo vigila sul rispetto delle leggi e dello Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 c.c. per la valutazione del patrimonio sociale. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'Art. 2.397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo dura in carica tre anni.
4. In presenza di atti che contravvengano allo Statuto, ai regolamenti e ai principi che ne discendono un soggetto aderente può essere deferito dall'Ufficio di Presidenza all'Organo di controllo perché valuti il caso e prenda i provvedimenti ritenuti opportuni compresa la proposta di esclusione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli aderenti.

Art. 11 - Patrimonio e gestione economica

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Per il perseguimento delle finalità statutarie l'associazione può avvalersi delle seguenti entrate:
 - a) quote di iscrizione annuale e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
 - b) contributi assegnati da enti pubblici, dall'Unione Europea e da soggetti privati;
 - c) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
 - d) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni liberali e lasciti di associazioni e cittadini;
 - e) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
3. L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.
5. L'Assemblea stabilisce annualmente la quota di iscrizione che i soci sono tenuti a versare al momento dell'adesione iniziale e nei successivi esercizi.

MSM
Co. p. d. p.



casa della città
leopolda

associazione Casa della Città Leopolda
Ph. +3905021531 - www.leopolda.it - info@leopolda.it

6. All'Ufficio di Presidenza è affidato il compito di adottare le iniziative necessarie per garantire il pareggio di bilancio. Tutte le attività promosse dall'associazione devono avere specifica copertura economica.

7. L'Ufficio di Presidenza approva un regolamento sulla gestione economica e finanziaria dell'associazione.

Art. 12 - Volontari

1. L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività volontaria dei soci aderenti agli enti associati e delle persone che desiderano prestare attività volontaria a favore della collettività. L'attività dei volontari è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti..

2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari, e deve essere svolta secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, secondo i limiti e le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

3. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito dall'associazione.

Art. 13 - Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura per il perseguimento delle finalità statutarie. Il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari.

Art. 14 - Libri sociali

1. L'associazione deve curare la tenuta dei seguenti libri:

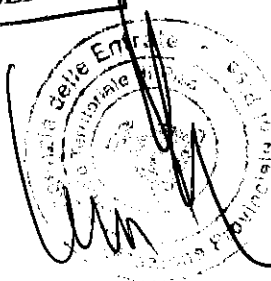
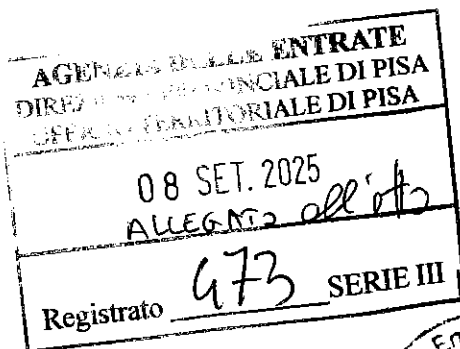
- libro degli associati, tenuto dall'Ufficio di Presidenza;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dall'Ufficio di Presidenza;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dall'Ufficio di Presidenza, tenuto dallo stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto dallo stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'associazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a favore di una o più associazioni di promozione sociale o volontariato secondo le modalità indicate dall'Assemblea degli aderenti.

Art. 16 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



MAN
Fugid for